PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2443 di martedì 20 luglio 2010

REACH: raccomandazioni ECHA alle aziende

Quale rischio si corre nel rimandare la registrazione fino all'ultimo istante?

google_ad_client

Il termine stabilito per la registrazione delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione fabbricate o importate oltre 1 tonnellata l'anno, delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico fabbricate o importate oltre le 100 tonnellate l'anno e delle sostanze fabbricate o importate oltre le 1 000 tonnellate l'anno, è fissato al 30 novembre 2010.

Quale rischio si corre nel rimandare la registrazione fino all'ultimo istante (dopo il 1 ottobre 2010).
Le aziende che presentano il dossier prima del 1 ottobre 2010 riceveranno il risultato del proprio controllo di completezza (Completeness Check) entro qualche settimana, avranno pertanto il tempo di ripresentarlo prima della scadenza del termine. Qualora fallissero una seconda volta, avranno la possibilità di iniziare di nuovo il processo di registrazione nel caso in cui siano nella posizione di effettuare un nuovo invio entro il 30 novembre 2010.

L'azienda che presenta il dossier dopo il 1 ottobre 2010 avrà invece solo una possibilità di superare l'intero processo di registrazione con successo. Questo perché per i dossier arrivati dopo il 1 ottobre 2010, l'ECHA invia al registrante il risultato del controllo di completezza entro il 1 marzo 2011. Le aziende otterranno poi una scadenza ragionevole (solitamente ulteriori 4 mesi) per fornire le informazioni richieste dall'ECHA. Se tali informazioni non sono fornite in modo soddisfacente, la registrazione fallisce e non esiste una seconda possibilità.

L'azienda non riceve un numero di registrazione e la sostanza non può essere legalmente fabbricata o importata nell'Unione Europea a partire dalla data della scadenza.
Quindi, presentare il dossier di registrazione il prima possibile eviterà alle aziende di trovarsi in tale situazione di incertezza e di avere ricadute rischiose per il proprio business.

Fonte: Ministero della Salute

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.